



Comunicato Ufficiale
N. 182

Del
18 febbraio 2020

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 15-16-17 febbraio 2020 – Quinta giornata ritorno

Atalanta-Roma 2-1
Bologna-Genoa 0-3
Cagliari-Napoli 0-1
Juventus-Brescia 2-0
Lazio-Internazionale 2-1
Lecce-Spal 2-1
Milan-Torino 1-0
Sampdoria-Fiorentina 1-5
Sassuolo-Parma 0-1
Udinese-Hellas Verona 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 65**

Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS del 26 gennaio 2020

Il Giudice Sportivo,

vista la decisione della Corte Sportiva Appello Nazionale I Sezione n.138/2020 dell'11 febbraio 2020, con cui è stata riformata, e annullata con rinvio, la decisione di questo Giudice di cui al CU n. 161 del 28 gennaio 2020, relativamente alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00

182/456

inflitta alla Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose;

considerato che la C.S.A., I Sezione, nell'annullare la sanzione inflitta (in accoglimento al reclamo), ha rimesso gli atti a questo Giudice "ai fini dell'accertamento della responsabilità del sig. Alberto Vallefucio che risultava autorizzato all'accesso nel recinto di giuoco ma che risulta aver proferito una frase quantomeno irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per come risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale;

visto l'art. 73, comma 2, del nuovo CGS, il quale prevede i casi di annullamento con rinvio al Giudice Sportivo Nazionale, limitandoli all'insussistenza dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dichiarata dal medesimo Giudice Sportivo, nonché alla violazione delle norme sul contraddittorio, prevedendo invece che, ove la C.S.A. rileva che il Giudice Sportivo non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, la stessa riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito.

Ritenuto, pertanto, che il caso di specie non rientra nelle ipotesi di annullamento con rinvio e che ogni ulteriore valutazione di merito circa l'infrazione contestata, aggiuntiva rispetto a quanto già riportato nella decisione C.S.A. n. 138/2020 cit., spetti integralmente all'Organo di appello, ai sensi della normativa citata

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale.
Dispone la comunicazione alle parti interessate.

* * * * *

SERIE A TIM

Gare del 15-16-17 febbraio 2020 – Quinta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Cagliari, Internazionale, Lazio, Roma Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AYE Florian (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BADELJ Milan (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DENSWIL Stefano (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MURRU Nicola (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

BENNACER Ismael (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

COLLEY Omar (Sampdoria)

MANCINI Gianluca (Roma)

SETTIMA SANZIONE

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)

CASSATA Francesco (Genoa)

LAPADULA Gianluca (Lecce)

MAJER Zan (Lecce)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

SESTA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Torino)

CALDERONI Marco (Lecce)

DE PAOLI Fabio (Sampdoria)

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

DI FRANCESCO Federico (Spal)

DUNCAN Joseph Alfred (Fiorentina)

EKONG William Paul (Udinese)
GRASSI Alberto (Parma)
LAZOVIC Darko (Hellas Verona)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

TERZA SANZIONE

DE VRIJ Stefan (Internazionale)
FERRARI Gianmarco (Sassuolo)
GODIN LEAL Diego Roberto (Internazionale)
LAURINI Vincent Alain (Parma)
SHAKHOV Ievgenii (Lecce)

SECONDA SANZIONE

ANKERSEN Peter Svarrer (Genoa)
BOURABIA Mehdi (Sassuolo)
CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Milan)
DEIOLA Alessandro (Lecce)
GOSENS Robin Everardus (Atalanta)
HIGUAIN Gerardo (Juventus)
MKHITARYAN Henrikh (Roma)
VALDIFIORI Mirko (Spal)

PRIMA SANZIONE

BONIFAZI Kevin (Spal)
BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma)
DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)
EDERA Simone (Torino)
FAZIO Federico Julian (Roma)
GOLDANIGA Edoardo (Genoa)
PEREZ SAYOL Carles (Roma)
SOUMARO Bakary Adam (Genoa)
WALUKIEWICZ Sebastian (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)
LAZZARI Manuel (Lazio)
VLAHOVIC Dusan (Fiorentina)

c) ALLENATORI

AMMONITI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'AVERSA Roberto (Parma): già diffidato (Quinta sanzione).

TERZA SANZIONE

INZAGHI Simone (Lazio)

SECONDA SANZIONE

PIOLI Stefano (Milan)

RODRIGUES FONSECA Paulo (Roma)

PRIMA SANZIONE

DI BIAGIO Luigi (Spal)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 FEBBRAIO 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Dal Pino